



CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 71 del 08/02/2024

OGGETTO: PIANO ASSUNZIONALE PER IL TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO ANNO 2024 E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNIO 2024/2026. APPROVAZIONE

L'anno **2024** il giorno **08** del mese di **Febbraio** convocata nei modi di legge alle ore **16:00** con prosieguo, in presenza, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	PALMISANO GIANFRANCO	X	
2	Vice Sindaco	CONVERTINI ANNUNZIATA	X	
3	Assessore	LASORTE ANNA	X	
4	Assessore	GIANFRATE ANGELO	X	
5	Assessore	DILONARDO CARLO	X	
6	Assessore	ANGELINI VINCENZO	X	
7	Assessore	RUGGIERI ROBERTO	X	
8	Assessore	CASTRONUOVO PASQUALINA	X	

Partecipa il **Segretario Generale Eugenio De Carlo**.

Il Sindaco, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull'oggetto.

Oggetto: PIANO ASSUNZIONALE PER IL TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO ANNO 2024 E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNIO 2024/2026. APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona l'Assessore Anna Lasorte, nella qualità di assessore al personale sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e s.m.i sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali, ai sensi del combinato dagli art.49 e 147 bis TUEL Dlgs n.267/2000 e s.m.i.”;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000, e dato atto che l'Ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Visto:

- l'art. 39 della legge n. 449/1997, cd legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per come modificato dal D.Lgs. n.75/2017 la dotazione organica può essere modificata sulla base della programmazione del fabbisogno del personale, nel rispetto dei vincoli dettati dalla stessa disposizione;

- l'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che sono di competenza della giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del sindaco o del consiglio;
- che, sulla base delle previsioni di cui al citato D.Lgs. n. 75/2017, sono state emanate le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio);
- l'art.19 comma 8 della Legge 28/12/2001, n.448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- l'art. 1, comma n. 557, della legge 296/2006, per come modificato da ultimo dai D.L. n. 14 e 50/2017 il quale dispone che gli enti già sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013; il Decreto 17.3.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativo delle misure di cui all'art.33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n.34;
- l'art. 5, comma 2, del Decreto attuativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione 17 marzo 2020 ha stabilito che: *"per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni precedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1, dell'art.4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni del personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione"*;
- l'art. 5 comma 1, del Decreto attuativo 17 marzo 2020 ha stabilito che: *"in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art.4, comma 2 possono incrementare annualmente, per assunzione di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art.2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art.4, comma 1:*

Tabella 2

Fasce demografiche	2020	2021	2022	2023	2024
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20,0%	25,0%	28,0%	29,0%	30,0%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,0%	24,0%	26,0%	27,0%	28,0%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17,0%	21,0%	24,0%	25,0%	26,0%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	7,0%	12,0%	14,0%	15,0%	16,0%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	3,0%	6,0%	8,0%	9,0%	10,0%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	1,5%	3,0%	4,0%	4,5%	5,0%

- che il decreto attuativo del 17 marzo 2020 prevede che i Comuni, con incidenza tra spesa di personale ed entrate correnti più elevata rispetto ai valori-soglia stabiliti in Tabella 3, sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto tra spesa del personale (al netto dell'IRAP) e l'importo medio delle entrate correnti dell'ultimo triennio i cui conti consuntivi sia stati approvati (al netto del FCDE assestato dell'ultimo anno del triennio) per convergere, al massimo nell'anno 2025, verso il valore di rientro (tabella 1). Le percentuali massime di incremento rispetto alla spesa del personale 2018, indicate nella tabella 2, sono state indicate fino all'anno 2024. Pertanto, fermo restando i valori indicati nella tabella 1, in attesa delle percentuali previste nella tabella 2 per gli anni 2025 e 2026 da adottare con altro decreto, resti immutata quella indicata nell'anno 2024 a valere anche per gli anni 2025 e 2026;
- l'art.7 comma 1, del Decreto attuativo 17 marzo 2020 ha stabilito che: “ *La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*”, ne consegue, pertanto, che permane, a carico del comune, l'obbligo di rispettare i limiti di spesa fissati, a seconda della fascia demografica, dai commi 557 quater e

562 dell'art.1 della L.296/2006 e che, qualora il comune che sia in regola con i predetti limiti proceda, sulla base della disciplina introdotta dall'art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019, all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggiore spesa contratta per queste ultime assunzione non si computa ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa previsto dai predetti comma 557 quater e 562 (Corte dei Conti sez. regionale di controllo Lombardia Deliberazione n.164 del 9.12.2020);

Visto che:

- sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 33 del D.L. n. 34/2019 e dal Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, l'Economia e Finanze e dell'Interno del 17 marzo 2020 i comuni, articolati per dimensioni demografiche, sono suddivisi in tre gruppi a secondo del rapporto tra spesa del personale dell'ultimo consuntivo approvato (senza alcuna deroga) ed entrate correnti degli ultimi tre consuntivi approvati al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del bilancio preventivo dell'ultimo anno in cui è stato approvato il consuntivo;
- sulla base di questa classificazione il comune è stato inserito nella fascia degli enti virtuosi, per cui può aumentare la propria spesa del personale nella misura massima del 9,00% nel 2020, del 16,00% nel 2021, del 19% nel 2022, del 21% nel 2023 e del 22% nel 2024, a condizione che con questi aumenti non superi il parametro di virtuosità;
- questi aumenti vanno in deroga al tetto di spesa del personale;
- non sono compresi in tale percentuale di incremento le capacità assunzionali che derivano da quelle dei 5 anni precedenti non utilizzate, percentuali che per la RGS possono essere utilizzate in alternativa all'aumento della spesa del personale del 2018 e fermo restando il vincolo del non superamento della soglia di virtuosità;
- a partire dal 2021 gli oneri per le assunzioni effettuate dal 14 ottobre 2020 con risorse eterofinanziate non vanno incluse nella spesa del personale e che i corrispondenti trasferimenti non vanno inclusi nelle entrate correnti, esclusioni che si applicano solamente per l'attuazione dell'articolo 33 del D.L.n. 34/2019;

Dato Atto che i dirigenti dei settori hanno effettuato la verifica della condizione organizzativa esistente nell'ente e che non risultano, da tale verifica, condizioni di eccedenza di personale e che l'ente ne dà atto con l'atto deliberativo della Giunta Comunale n.624 del 14.12.2023. Si intende come mancanza delle condizioni di

eccedenza del personale il fatto che tutti i dipendenti a tempo indeterminato sono impegnati pienamente per lo svolgimento dei compiti svolti dall'ente e che, anzi, risulta la necessità che vi siano rafforzamenti del personale in servizio al fine di pervenire al risultato di una ottimale gestione delle attività svolte. La verifica della mancanza delle condizioni di eccedenza del personale è stata effettuata in modo analitico per ogni singola articolazione organizzativa dell'ente in relazione ai servizi svolti ed alle attività assegnate ad ogni dipendente in servizio. Essa è inoltre stata disposta sulla base dei dati finanziari, avendo cioè in conto che l'ente rispetta il tetto alla spesa del personale per cui si rientra nell'ambito delle condizioni previste dalla legislazione nazionale. L'assenza di personale in sovrannumero è dimostrata dalla mancanza di dipendenti che coprono posti extra dotazione;

Tenuto Conto che la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026 deve basarsi sui dati disponibili, quindi sull'ultimo conto consuntivo approvato. Di conseguenza si deve necessariamente far riferimento per la spesa di personale ai dati del consuntivo 2022, nonché per le entrate correnti ai dati medi del triennio 2020-2022 e per il FCDE ai dati del bilancio di previsione 2022 assestato;

Vista la tabella che segue, predisposta ai sensi dell'art.2 commi 1 e 2, da cui risulta che questo Ente si colloca al di sotto del valore soglia del 27,00% articolata per dimensioni demografiche fascia f) di cui al comma 1 dell'art.5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17 marzo 2020;

CALCOLI DECRETO CONCRETEZZA			
			I=(A-B)
A	SPESA LORDA PERSONALE ASSESTATA 2022 1.01.00,00,000-1.03.02.12.001-1.03.02.12.002-1.03.02.12.003-1.03.02.12.999	8.496.347,75 €	8.496.347,75 €
di cui	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art 110, co. 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000	260.998,59	
B	IRAP 2022 (NON IMPUTATA)	- €	
			μ=(F/3)
C	ENTRATE CORRENTI 2020	38.781.867,80 €	38.781.867,80 €
D	ENTRATE CORRENTI 2021	40.740.981,36 €	40.740.981,36 €
E	ENTRATE CORRENTI 2022	39.107.635,25 €	39.107.635,25 €
F		μ (C+D+E)	118.630.484,41 €
G	FCDE DI PREVISIONE 2022	4.251.691,71 €	
H		(μ-G)	35.291.803,09 €
			J=(I/H)*100
			24,07%

Tenuto Conto che il parere del MEF prot.238867/2020 specifica che i comuni possono

utilizzare i propri resti assunzionali anche in deroga ai valori limite annuali di cui alla Tabella 2, del comma 1, dell'articolo 5 del decreto attuativo, in ogni caso entro i limiti massimi consentiti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 — Tabella 1, del decreto attuativo. Inoltre il MEF specifica che la possibilità di utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto attuativo, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2, del comma 1, dello stesso articolo, non può essere intesa come una sommatoria delle due distinte predette tipologie di incremento della spesa di personale. Infatti, tale previsione va ricondotta nell'ambito di una deroga alla specifica misura finalizzata a rendere, in ogni caso, graduale la dinamica della crescita della spesa di personale dei comuni che si collocano al di sotto del valore soglia inferiore (arco temporale 2020-2024), consentendo a tali enti la facoltà di superare gli incrementi percentuali annuali individuati dalla Tabella 2, del comma 1, qualora i resti assunzionali consentano un maggiore e più favorevole reclutamento di personale rispetto a quello previsto dalla nuova disciplina normativa;

Ne consegue, pertanto, che l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa — se più favorevole — alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 — Tabella 1, del decreto attuativo.

Il MEF inoltre precisa: *“Una diversa interpretazione ed applicazione della deroga contenuta all'articolo 5, comma 2, che dovesse prevedere la cumulabilità, oltre a non avere alcuna ratio e senso economico, costituirebbe una pura somma algebrica di facoltà assunzionali normativamente definite con parametri e criteri completamente differenti tra loro e quindi, non omogenee in quanto frutto di condizioni non comparabili e assimilabili e determinerebbe un effetto distorsivo della volontà del legislatore che ha inteso consentire, per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia inferiore, solo una condizione di maggior favore fra l'utilizzo dei resti assunzionali e la nuova regola di gradualità”*;

Considerato che questo Ente rispetta il rapporto dipendenti/popolazione definito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2020 per il triennio 2020/2022 e per

gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari e precisamente con un rapporto medio dipendenti-popolazione valido per i Comuni in condizione di dissesto e precisamente, per la fascia di popolazione 10.000 a 59.999 ab. 1/152 per cui applicando, per mera ipotesi, detto decreto a questo Ente pur non dissestato, il numero massimo sarebbe n.313 in rapporto ad una popolazione di circa 47.597 con una dotazione organica al contrario di 189 dipendenti;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 27.07.2023, è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2024-2026 - (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- il Comune ha, fin dal 1 luglio 2014, attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L.n.66/2014;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n.113/2016 il Comune ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti dalla citata disposizione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 03.05.2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D.LGS. N. 118/2011);
- ai sensi dell'articolo 9 comma 1-quinquies, del D.L.n.113/2016 il Comune ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 in data 14.04.2023 con atto di Consiglio n.31, ai sensi dell'art. 227 del TUEL;
- in data 28.09.2023 con atto consiliare n.70 è stato approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011;
- con la deliberazione di G.M. n. 220 del 31.05.2013 è stato approvato il regolamento delle performance e confermato con le Deliberazioni di G.C. n.172/2017, n.455/2018, n.522/2019, n.378/2020, n. 358/2021, 455/2022 e n.19/2024;

Dato Atto che copia di questa deliberazione sarà trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni;

Viste le norme sulle stabilizzazioni di LSU ed LPU di cui alla normativa in vigore;

Viste le possibilità di stabilizzazione di precari di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n.75/2017, per come modificata dalla legge n. 8/2020 e successivamente il c.d. "Decreto assunzioni" (decreto legge n. 44 del 2023);

Vista la possibilità di stabilizzazione di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del D.Lgs. n.

165/2001;

Viste le disposizioni sulle progressioni verticali che prevedono di bandire concorsi anche per il triennio 2023/2025 interamente riservati al personale dell'ente nel tetto del 50% dei posti messi a concorso (L.113/2021);

Visto le disposizioni contenute nell'art.13 comma 6 del CCNL 2019-2021 circa la possibilità di applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di corrispondenza:

Tabella C
Tabella di corrispondenza

Progressione tra Aree	Requisiti
da Area degli Operatori all'Area degli Operatori esperti	a) assolvimento dell' obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
da Area degli Operatori esperti all'Area degli Istruttori	a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) assolvimento dell' obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
da Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione.

Visto che:

- ai sensi dell'art.13 comma 8 del CCNL 2019-2021 le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del CCNL del personale non dirigente;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 475 R. g. 1795 del 6.6.2023 avente ad oggetto “Costituzione fondo personale non dirigente 2023”, è stata prevista per tale finalità la somma di €. 30.980,59 a fronte di un monte salari di €. 5.632.835,00;

Considerato che a seguito di verifiche contabili si è provveduto, con il presente atto, a ricalcolare correttamente il monte salari 2018 del personale dipendente non dirigente pari ad €.4.956.365,00 e che pertanto la percentuale dello 0,55%, corrisponde ad €.27.260,01 prevedendo, al momento da espletare entro il 31.12.2025, n.2 Funzionari tecnici, n.2 Funzionari Amministrativi, n.1 Funzionari Specialisti di vigilanza e n. Istruttori Amministrativi per un importo preventivato di €.9.757,45;

Visto L’art.13 comma 7 CCNL 16 novembre 2022;

Visto l’orientamento applicativo ARAN CFL 207 e CFL 208 del 20.3.2023;

Dato Atto che ai sensi di quanto disposto dal Regolamento comunale approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n.489 del 05.10.2023 per le modalità di assunzione agli impieghi, il Dirigente ovvero il Responsabile del Settore “Gestione del Personale”, previo atto di indirizzo, dovrà provvedere con proprio atto all’indizione dei concorsi ed all’approvazione dei bandi e/o all’esperimento delle procedure di mobilità (procedura che, così come indicato dall’art.1 comma 14ter della L.113/2021, è da considerare come facoltativa sino al 31.12.2024) e/o all’espletamento della comunicazione obbligatoria ai fini della assegnazione di personale pubblico in disponibilità e/o, previa intesa tra gli enti, alla utilizzazione di graduatorie di altri enti e/o allo scorrimento delle graduatorie ancora valide dell’ente;

Ritenuto di dover definire già in questa sede le modalità di copertura dei posti che si intendono coprire a tempo indeterminato;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Dato atto che per la copertura dei posti tramite passaggio diretto tra amministrazioni diverse (c.d. mobilità volontaria) non necessita di dare comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica (*circolare della Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni (UPPA) dell’11.4.2005/ circolare della Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni (UPPA) del 9.11.2005/ Deliberazione della Sezione Regionale della Corte dei Conti di controllo per il Veneto n.162/2013/PAR sulla prevalenza della mobilità ex art.30 Dgls 265/2001*

rispetto a quella prevista dagli articoli 34 e 34 bis del medesimo decreto);

Vista i pareri del MEF n.227053 del 1.12.2020 e 238243 del 16.12.2020 che danno indicazioni circa la mobilità tra Enti considerandola non neutra in uscita che in entrata ai fini della finanza pubblica inserendola sulle facoltà assunzionali;

Tenuto conto che la Ragioneria Generale dello Stato con il parere del 12.3.2021 n.45220 detta indicazioni per l'applicazione della mobilità volontaria dopo le disposizioni dettate dall'art.33 del D.L.34/2019 confermando che: *nel caso di un regime limitativo delle assunzioni non basato sul turnover ma su criteri di sostenibilità finanziaria, la mobilità non può considerarsi neutrale a livello finanziario, venendo meno i presupposti che ne giustificavano la neutralità in ragione del diverso meccanismo del turnover(Corte Conti Lombardia 74/2020 e Umbria n.110/2020);*

Tenuto conto che detto principio è stato affermato anche dalla Corte dei Conti Piemonte con la deliberazione n.169/2020 in quanto non si assiste più alla presenza di una regolamentazione basata su limitazioni alle facoltà assunzionali determinate in misura percentuale in relazione alla spesa di personale cessato nell'anno precedente ma è stato introdotto un nuovo regime che prevede soglie per la spesa complessiva di tutto il personale;

Assunto che la dotazione organica dell'Ente determina un costo teorico di euro 9.500.426,48 ove fosse completamente coperta e che la sua rideterminazione non deve determinare il superamento di tale tetto c.d. spesa massima potenziale per l'anno 2024 (€ 6.820.924,14).

Preso atto che l'Ente non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto:

- che la Legge di bilancio 2024(Legge 30 dicembre 2023 n.213), pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre 2023 e in vigore dal 1° gennaio 2024, non manca di intervenire in tema di accesso anticipato alla pensione, garantito dalla prestazione denominata Quota 103, in quanto frutto di un mix tra requisiti anagrafici e contributivi, la cui somma ha come risultato proprio il valore 103.
- che nel corso dell'anno, in seguito a questo aggiornamento della norma, si potrebbero verificare delle richieste di pensionamento dai dipendenti interessati;

Preso Atto altresì che l'Ente non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di

cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto Conto che in applicazione dal CCNL 16.11.2022 giuste previsioni dettate dall'articolo 12 comma 1, il quale dispone testualmente che "Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate rispettivamente:

- Area degli Operatori;
- Area degli Operatori esperti;
- Area degli Istruttori;
- Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

Valutato che le necessità di personale dell'Ente sono prioritariamente relative ai seguenti posti: Operatore Esperto - Istruttore: Agente di Polizia Locale, Amministrativo, Tecnico, Informatico – Funzionario: Amministrativo, Amministrativo con esperienza negli affari generali, Tecnico, Assistente Sociale; in considerazione del fatto che sono cessati dal servizio dipendenti che occupavano i seguenti posti: di vigilanza del territorio, attività amministrativa – contabile, Ambito Sociale, e che la razionalizzazione delle forme di gestione di tali attività, con specifico riferimento a quelle che non sono dirette precipuamente alla erogazione di servizi ed allo svolgimento dei compiti connessi alle attribuzioni istituzionali dell'ente anche in virtù del nuovo organigramma, allo svolgimento di attività di supporto, nonché la reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi-contabili, de materializzazione degli archivi, anche conseguenti alla introduzione delle tecnologie informatiche e telematiche o alla loro implementazione, nonché l'attivazione dei seguenti nuovi servizi (ovvero l'ampliamento o miglioramento dei seguenti servizi) vigilanza del territorio e sicurezza urbana stradale, la necessità delle nuove attività di trasparenza, gestione dell'attività amministrativa e della contabilità finanziaria dei diversi settori, ed ancora che nei programmi politico amministrativi è indicata come prioritaria la necessità di potenziare le attività dirette alla erogazione dei seguenti servizi: potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali per migliorare il rapporto tra abitanti ed operatori sociali e della collaborazione con il distretto urbano del commercio, fronteggiare tempestivamente i maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi ai parcheggi, PUG, manutenzione ordinaria degli immobili comunali, vigilanza, valorizzazione e recupero di porzioni del centro storico, limitare

contenziosi per la manutenzione delle strade, favorire la connessione tra i diversi quartieri della città attraverso l'istituzione (già in atto) dei comitati di quartiere. Tali necessità presentano un carattere non straordinario né limitato nel tempo, ma permanente e non è possibile fare fronte a queste esigenze con forme di ulteriore razionalizzazione delle strutture amministrative e molte di queste assunzioni devono essere effettuate necessariamente a tempo pieno. Valutato che appare necessario procedere all'integrazione delle figure presenti nella dotazione organica, anche alla luce delle indicazioni di cui alle prima citate Linee di Indirizzo per la programmazione del fabbisogno e del Piano delle performance (PEG e/o PDO);

Considerato che:

- l'art.19 del DL 124/2023 (convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023) prevede che a decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le predette amministrazioni, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali nei limiti dei criteri di ripartizione definiti dal Decreto previsto dal comma 3 del medesimo art. 19;
- Il Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 prevede di realizzare assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale da utilizzare e specializzare sull'attuazione dei progetti europei per la coesione, attraverso un concorso nazionale finalizzato al rafforzamento degli organici dei principali protagonisti ed attuatori dei fondi europei e che i costi del personale assunto dagli Enti a tempo indeterminato gravano sul PN CapCoe per l'intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sul bilancio statale per il periodo successivo con la Deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 11.01.2024 è stata espressa la volontà di aderire alla manifestazione di interesse di cui all'Avviso in argomento;

- nella Deliberazione sopra indicata e sul portale della coesione sono state previste le seguenti figure:

n.1 profilo professionale ingegnere,

n.1 profilo professionale architetto,

n.1 profilo professionale specialista della transizione ecologica,

n.1 profilo professionale specialista informatico;

- dette figure saranno mantenute e previste in dotazione organica;

Tenuto Conto che nel 2022 si sono verificate 12 cessazioni di dipendenti, nel 2023 si sono verificate n.10 cessazioni di dipendenti e che si verificheranno le seguenti cessazioni: n.6 nel 2024, n.1 nel 2025, n.3 nel 2026;

Considerato che nell'anno 2023 l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2024 e per il triennio 2024-2026.

Tenuto Conto che le risultanze di detta verifica sono riportate nella tabella che segue la spesa di personale sostenuta mediamente negli anni 2011, 2012 e 2013:

Voci di Spesa	Importo
Spesa di personale sostenuta mediamente negli anni 2011, 2012 e 2013	5.626.889,72

Ne consegue che la spesa di personale:

- per l'anno 2021 è stata pari ad € 4.786.775,12 sempre al di sotto della media sopra indicata;
- per l'anno 2022 è stata pari ad € 4.437.390,13 sempre al di sotto della media sopra indicata;
- per l'anno 2023, in base alle assunzioni programmate è pari a € 4.617.755,25 sempre al di sotto della media sopra indicata;
- per l'anno 2024, in base alle assunzioni programmate è pari a € 4.267.441,36 sempre al di sotto della media sopra indicata;
- per l'anno 2025, in base alle assunzioni programmate è pari a € 4.379.091,06 sempre al di sotto della media sopra indicata.
- per l'anno 2026, in base alle assunzioni programmate è pari a € 4.246.417,11 sempre al di sotto della media sopra indicata.

Tenuto conto che in seguito alla circolare del MEF n.238867/2020 sopra riportata non saranno utilizzati i residui dei resti assunzionali antecedenti al 2020 ma esclusivamente le nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, — in quanto più favorevoli — fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 — Tabella 1, del decreto attuativo e secondo le percentuali sopra riportate così previsto nella tabella 2 dell'art.5 comma 1, del Decreto attuativo 17 marzo 2020;

Alla luce delle norme sopra indicate si predispose il seguente piano assunzionale del 2024 e fabbisogno triennio 2024-2026 con allegata dotazione organica;
organica atteso che:

- la circolare del 13/05/2020, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 226 del 11/09/2020, attuativa dell'articolo 33 del d.l. n. 34/2019 al punto 1.4 art. 5 prevede che fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella Tabella 2 su indicata, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, fissato al 27% per il comune di Martina Franca rientrante nella fascia f in quanto ente con popolazione da 10.000 a 59.000 abitanti;
- la spesa di personale del 2018 del Comune di Martina Franca è pari a € 8.107.413,98 e può essere incrementata sino al 2024 secondo la seguente tabella:

PERCENTUALI MASSIME ANNUALI DI INCREMENTO DEL PERSONALE FINO AL 2024						TOTALE
	2020	2021	2022	2023	2024	
f) comuni da 10.000 a	9%	16%	19%	21%	22%	
59.999 abitanti	729.667,26 €	567.518,98 €	243.222,42 €	162.148,28 €	81.074,14 €	1.783.631,08 €

- nell'anno 2020 le assunzioni sono state effettuate solo secondo la regola del turnover e quindi dei resti assunzionali e non facendo riferimento alla percentuale del 9% prevista dalla circolare del 13/05/2020, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 226 del 11/09/2020, attuativa dell'articolo 33 del d.l. n. 34/2019;
- la quota di spesa di incremento di €. 729.627,26 inerente all'anno 2020, non

utilizzata, verrà sommata alla quota di incremento dell'anno 2021 come di seguito riportato:

UTILIZZO 2020							
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE	
f) comuni da 10.000 a	9%	16%	19%	21%	22%		
59.999 abitanti	- €	1.297.186,24€	243.222,42€	162.148,28€	81.074,14€	1.783.631,08€	

- nell'anno 2021 sono state effettuate assunzioni per €. 474.735,67 secondo la circolare del 13/05/2020, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 226 del 11/09/2020, attuativa dell'articolo 33 del d.l. n. 34/2019, pertanto la quota non utilizzata di €. 822.450,57 verrà sommata alla quota di incremento dell'anno 2022 come di seguito riportato:

UTILIZZO 2021							
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE	
f) comuni da 10.000 a	9%	16%	19%	21%	22%		
59.999 abitanti	- €	474.735,67€	1.065.672,99€	162.148,28€	81.074,14€	1.783.631,08€	

- nell'anno 2022 sono state effettuate assunzioni per €.596.713,13 secondo la circolare del 13/05/2020, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 226 del 11/09/2020, attuativa dell'articolo 33 del d.l. n. 34/2019, pertanto la quota non utilizzata di € 468.959,86 verrà sommata alla quota di incremento dell'anno 2023 come di seguito riportato:

UTILIZZO 2022							
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE	
f) comuni da 10.000 a	9%	16%	19%	21%	22%		
59.999 abitanti	- €	474.735,67€	596.713,13€	631.108,13€	81.074,14€	1.783.631,08€	

- nell'anno 2023 sono state effettuate € 153.906,23 secondo la circolare del 13/05/2020, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 226 del 11/09/2020, attuativa dell'articolo 33 del d.l. n. 34/2019, pertanto la quota non utilizzata di € 477.201,90 verrà sommata alla quota di incremento dell'anno 2024 come di seguito riportato:

UTILIZZO 2023						
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9%	16%	19%	21%	22%	
	- €	474.735,67 €	596.713,13 €	153.906,23 €	558.276,04 €	1.783.631,08 €

- nell'anno 2024 saranno effettuate € 501.569,75 secondo la circolare del 13/05/2020, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.226 del 11/09/2020, attuativa dell'articolo 33 del d.l. n. 34/2019, pertanto la quota non utilizzata di € 56.706,29 come di seguito riportato costituirà incremento di spesa non utilizzata per l'anno 2025

UTILIZZO 2024							
	2020	2021	2022	2023	2024	INCREMENTO DI SPESA DEL PERSONALE 2018 NON UTILIZZATO	TOTALE
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9%	16%	19%	21%	22%		
	- €	474.735,67 €	596.713,13 €	153.906,23 €	501.569,75 €	56.706,29 €	1.783.631,08 €

Considerato Che :

- relativamente all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette, questo Ente, in riferimento alla legge 68/99, art. 3 co, 4, contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili, è tenuto a coprire, con personale appartenente alle categorie protette, il 7% su un organico calcolato su una base di n. 168 dipendenti in servizio (senza dirigenti);
- la suddetta percentuale, corrispondente a n. 12 unità, è stata pienamente rispettata (dipendenti in organico n.12) anche in virtù delle future assunzioni dove la procedura risulta in essere;
- relativamente alle assunzioni obbligatorie per la quota prevista dell'1% di cui alla legge 407/98, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, è stata pienamente rispettata;

Ritenuto di dover definire già in questa sede le modalità di copertura dei posti che si intendono coprire a tempo indeterminato;

Visti l'art.1 c.479 legge 232/2016 ed art.22 c.3 D.L.50/2017, art.3 comma 5 D.L.90/2014;

Tenuto conto che il nuovo CCNL 2022 prevede nelle Declaratorie Allegato "A" che solo per l'area degli "operatori" il titolo d'accesso è quello esclusivo della "assolvimento dell'obbligo scolastico" quindi tramite collocamento obbligatorio;

Considerato che per l'anno 2024 verranno concluse le seguenti assunzioni attivate nel 2023, per un ammontare di € 208.323,14 da sommare a quelle previste e sotto indicate nel 2024, come di seguito specificato e ai sensi dell'art. 33 d.l. 34/2019 sono da considerarsi altresì per le procedure in essere: n.2 operatori esperti (Idraulici), n.1istruttore amministrativo, n.1 istruttore informatico, n.3 operatori esperti (conduttori macchine complesse),n.1 avvocato cassazionista;

2024								
QUANTITA'	AREA	SETTORE/SERVIZIO	TEMPO FULL-TIME/PART-TIME	PROCEDURA	TOTALE ONERI DIRETTI	TOTALE CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	LAVORI PUBBLICI-TRANSIZIONE DIGITALE-SERVIZI SOCIALI	FULL-TIME	TRASFORMAZIONE DA 33 A 36 ORE	6.693,92 €	2.001,48 €	568,98 €	9.264,39 €
1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	PART-TIME	TRASFORMAZIONE DA 30 ORE A 33 ORE	1.039,66 €	310,86 €	88,37 €	1.438,89 €
1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	SUAP	FULL-TIME	MOBILITA'	14.556,03 €	4.352,25 €	1.237,26 €	20.145,55 €
4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	VARI	PART-TIME	SCORRIMENTO GRADUATORIA NOSTRO ENTE	55.453,90 €	16.580,72 €	4.713,58 €	76.748,20 €
1	ISTRUTTORE INFORMATICO	POLIZIA LOCALE	FULL-TIME	SCORRIMENTO GRADUATORIA NOSTRO ENTE	8.104,40 €	2.423,22 €	688,87 €	11.216,49 €
1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A	VARI	FULL-TIME	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI ALTRO ENTE	13.417,04 €	4.011,69 €	1.140,45 €	18.569,18 €
2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A	VARI	PART-TIME 18 ORE	SCORRIMENTO GRADUATORIE/ CON CORSO/ MOBILITA'	13.413,69 €	4.010,69 €	1.140,16 €	18.564,54 €
2	OPERATORE ESPERTO	VARI	FULL-TIME	CONCORSO/ MOBILITA'/ SCORRIMENTO GRADUATORIA	34.100,74 €	10.196,12 €	2.898,56 €	47.195,42 €
4	ISTRUTTORE	VARI	FULL-TIME	PROGRESSIONE VERTICALE (MADIA 50%) DA OPERATORE ESPERTO A ISTRUTTORE	272,97 €	81,62 €	23,20 €	377,79 €
2	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	POLIZIA LOCALE	FULL-TIME	MOBILITA'	28.356,72 €	8.478,66 €	2.410,32 €	39.245,70 €
2	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	POLIZIA LOCALE	PART-TIME 18 ORE	SCORRIMENTO GRADUATORIE	16.208,80 €	4.846,43 €	1.377,75 €	22.432,98 €
1	ISTRUTTORE TECNICO	VARI	FULL-TIME	MOBILITA'	3.829,38 €	1.144,98 €	325,50 €	5.299,86 €
1	FUNZIONARIO TECNICO	VARI	FULL-TIME	SCORRIMENTO GRADUATORIE	4.155,33 €	1.242,44 €	353,20 €	5.750,98 €
1	DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI	FULL-TIME	CONCORSO	26.145,40 €	7.817,47 €	2.222,36 €	36.185,23 €
TOTALI					225.747,97 €	67.498,64 €	19.188,58 €	312.435,19 €

Considerato che Il DM 17 marzo 2022 prevede:

- all'art.5 comma 1 che gli incrementi percentuali possono essere applicati solo in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024,
- che i parametri individuati dal presente decreto possono essere aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,

Per gli anni 2025 e 2026 non essendo stati ancora aggiornamenti i parametri, potrà aumentare a condizione di restare entro la soglia massima del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti di cui alle tabelle allegate al decreto in argomento La spesa per i predetti anni sarà la seguente:

2025								
QUANTITA'	AREA	SETTORE/SERVIZIO	TEMPO FULL-TIME/PART-TIME	PROCEDURA	TOTALE ONERI DIRETTI	TOTALE CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	PROGRAMMAZION E FINANZIARIA	FULL-TIME	TRASFORMAZIONE DA 33 A 36 ORE	27.036,87 €	8.084,02 €	2.298,13 €	37.419,03 €
1	ISTRUTTORE INFORMATICO	TRANSIZIONE DIGITALE	FULL-TIME	SCORRIMENTO GRADUATORIA NOSTRO ENTE	3.775,90 €	1.128,99 €	320,95 €	5.225,85 €
1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	VARI	FULL-TIME	SCORRIMENTO GRADUATORIE/CONCORSO/MOBILITA'	3.775,90 €	1.128,99 €	320,95 €	5.225,85 €
TOTALI					34.588,67 €	10.342,01 €	2.940,04 €	47.870,72 €

2026								
QUANTITA'	AREA	SETTORE/SERVIZIO	TEMPO FULL-TIME/PART-TIME	PROCEDURA	TOTALE ONERI DIRETTI	TOTALE CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
1	DIRIGENTE SERVIZI TECNICI	LAVORI PUBBLICI	FULL-TIME	CONCORSO/MOBILITA'/SCORRIMENTO GRADUATORIE	47.876,87 €	14.315,19 €	4.069,53 €	66.261,59 €
1	ISTRUTTORE INFORMATICO	VARI	FULL-TIME	SCORRIMENTO GRADUATORIA NOSTRO ENTE	3.829,38 €	1.144,98 €	325,50 €	5.299,86 €
1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	VARI	FULL-TIME	SCORRIMENTO GRADUATORIE/CONCORSO	3.829,38 €	1.144,98 €	325,50 €	5.299,86 €
TOTALI					55.535,63 €	16.605,15 €	4.720,53 €	76.861,32 €

Tenuto Conto che:

- Il D.L. 78/2010 prevede che gli Enti Locali possono avvalersi di personale a

tempo determinato nei limiti della spesa del 2009 (€ 556.071,97);

- la legge 114/2014 (articolo 11, comma 4bis) ha previsto che tali limitazioni non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 562, articolo 1, della legge 296/2006. Anche per gli enti virtuosi, in ogni caso, c'è il vincolo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- Sono esclusi dai vincoli di cui al comma 28 dell'art. 9 D.L. n. 78/2010 le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 110 del Tuel ai sensi dell' art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 16, c. 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in legge n. 160/2016 come ha avuto modo di precisare la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie nella Deliberazione n. 12/12;
- che in seguito a dette assunzioni la previsione della spesa di personale dell'anno 2024 è pari ad € 4.267.441,36 al di sotto della media di riferimento degli anni 2011, 2012 e 2013 pari ad € 5.626.889,72;

Riscontrata la necessità di acquisire personale a tempo determinato, nelle more delle definizioni delle procedure assunzionali, per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo, le seguenti figure:

Anno 2024

- n. 2 Vigili urbani a 36 ore per due mesi (€ 10.000,00 finanziati con i proventi del codice della strada 208)

Totale Anno 2024 **€. 10.000,00**

Alla suddetta spesa per il tempo determinato anno 2024 si aggiunge quella per l'Ufficio di Staff del Sindaco € 107.620,86 e si arriva ad un totale di spesa del tempo determinato per l'anno 2024 di € 117.620,86 al di sotto della spesa di riferimento dell'anno 2009.

Visto l'art.57 comma 3 septies del D.L. 14 agosto 2020 n.104 convertito in legge 13.10.2020, n.126 che prevede che "a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In

caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;

Detto principio è stato affermato dalla Corte dei Conti, Sez. Autonomie con Deliberazione n.23/2017 a cui si sono adeguate le Sezioni Regionali interpellate in merito a circostanze relative ad assunzioni con oneri a carico di soggetti terzi;

Inoltre, ai sensi dell'Art.1 comma 200 della L.205/2017 al fine di garantire il servizio sociale professionale fondamentale dei comuni e i servizi di cui all'art.7 comma 1 del Dlgs 147/2017 — a valere e nei limiti delle risorse assegnate- possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art.9 comma 28 del DL n.278/2010 e all'art.1 cc557 e 562 della L.296/2006, sono previste le seguenti assunzioni per l'anno 2024:

n.2 Assistenti sociali e n. 1 Funzionario amministrativo tempo determinato piano povertà a 36 ore settimanali	€86. 415,59
N.2 Assistenti sociali e n. 1 Funzionario amministrativo tempo indeterminato finanziato con fondi piano povertà a 36 ore settimanali	€ 85.053,89

Viste le disposizioni per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali di cui all'art.1 c.797 e seguenti della Legge 30 dicembre 2020 n.178 (Legge di Bilancio 2021);

Visto l'art.4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 che prevede la percentuale del 25%, prevista, come limite massimo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale (part time);

Considerato che le graduatorie valide presso il Comune di Martina Franca sono quelle per ex Istruttore Direttivo Amministrativo ed ex Istruttore Direttivo Bibliotecario;

Tenuto Conto che allo stato attuale la programmazione viene adottata sulla base delle regole legislative in vigore contenute nel D.L. n. 34/2019, articolo 33;

Vista la certificazione prot. n°10160 dell'8.2.2024 espressa dal Dirigente del Servizio Personale con la quale si attesta che le assunzioni di cui al piano per il triennio 2024/2026 risultano programmate nel rispetto della riduzione della spesa del personale e che la spesa del personale non supera quella media del triennio 2011/2013 e che nel bilancio 2024 la spesa del personale non supera quella media del triennio 2011/2013 e il rispetto degli equilibri di bilancio nell'utilizzo della capacità assunzionale;

VISTO che il predetto piano assunzionale 2024/2026 confluirà nel DUP e nel PIAO e che le relative previsioni sono inserite nella proposta del bilancio di previsione 2024-2026 e

sulle quali è in corso di acquisizione il parere del competente organo di revisione dei conti;
Considerato che le attestazioni sul rispetto dei vincoli finanziari del collegio dei revisori dei conti saranno apportate sul PIAO contenente la presente Deliberazione e che comunque con nota prot.10216 dell'8.2.2024 è stata trasmessa per opportuna conoscenza;

Visto che il CCNL del personale non dirigente sottoscritto in data 16.11.2022 all'art. 4 prevede le materie oggetto d'informazione preventiva;

Visto che il CCNL della dirigenza sottoscritto in data 17.12.2020 prevede all'art. 4 le materie oggetto d'informazione preventiva;

Vista la nota prot. n°10211 dell'8.2.2024 trasmessa alle OO.SS. d'informazione preventiva ai sensi dell'art. 4 comma 4 del CCNL sottoscritto in data 17.12.2020 della dirigenza e la nota prot. n°10208 del 8.2.2024 ai sensi dell'art. 4 comma 5 del CCNL sottoscritto in data 16.11.2022 del personale non dirigente;

Visto il Dlgs 165/2001;

Visti l'art.6 comma 2, comma 3, comma 6 e comma 1 del Dlgs 165/2001 incise dal Dlgs 75/2017;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 49 del T.U.EE.LL;

Con l'assistenza giuridico amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa delle leggi, dello statuto ed ai regolamenti;

Considerata la necessità di procedere all'adozione del provvedimento; Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il Dlgs 174/2012; Visto lo Statuto Comunale,

LA GIUNTA COMUNALE

Letta e condivisa la proposta che precede;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000,

Con l'assistenza giuridico amministrativa del Segretario generale, ai sensi dell'art. 97 co.2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa delle leggi, dello statuto e dei regolamenti;

Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato, quale motivazione del presente atto;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. **Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui costituisce motivazione.
2. **Di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il programma delle assunzioni di personale per il triennio 2024-2026 e per l'anno 2024.
3. **Di dare atto che** le assunzioni di cui al predetto programma risultano programmate nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dal legislatore.
4. **Di procedere** quindi nel corso dell'esercizio 2024 all'assunzione del seguente personale a tempo indeterminato e di autorizzare il Responsabile del Settore Personale a dare corso alle relative procedure e alla conclusione di quelle già in essere:
 - n.1 profilo professionale "Funzionario Amministrativo tempo pieno e indeterminato" attraverso procedura art.30 Dlgs 165/2001,
 - n.4 profilo professionale "Funzionario Amministrativo tempo indeterminato e part-time a 30 ore" attraverso scorrimento graduatoria nostro ente,
 - n.1 profilo professionale "Istruttore Informatico a tempo pieno e indeterminato" attraverso scorrimento graduatoria nostro ente,
 - n.1 profilo professionale "Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato" attraverso scorrimento graduatoria di altro ente,
 - n.2 profilo professionale "Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato e part-time 18 ore" attraverso scorrimento di graduatoria/concorso/mobilità,
 - n.2 profilo professionale "Operatore Esperto tempo pieno e indeterminato" attraverso concorso/mobilità/scorrimento graduatoria,
 - n. 4 profilo professionale "Istruttore Amministrativo" attraverso progressioni verticali (50% dei posti all'esterno) ai sensi dell'art. 22, comma 15, D. Lgs. n. 75/2017,
 - n.2 profilo professionale "Istruttore di Vigilanza tempo pieno e indeterminato"

attraverso mobilità,

- n.2 profilo professionale “Istruttore di Vigilanza tempo indeterminato e part-time a 18 ore” attraverso scorrimento di graduatoria di altro Ente,
 - n.1 profilo professionale “Istruttore Tecnico a tempo pieno e indeterminato” attraverso mobilità,
 - n.1 profilo professionale “Funzionario Tecnico a tempo pieno e indeterminato” attraverso scorrimento di graduatoria di altro Ente,
 - n.1 profilo professionale “Dirigente servizi sociali a tempo pieno e indeterminato” attraverso procedura concorsuale,
 - n. 3 trasformazioni di contratto da 33 a 36 ore – Area Funzionario profilo Amministrativo”,
 - n. 1 trasformazione di contratto da 30 a 33 ore – Area Funzionario profilo Amministrativo”,
 - Funzionari - Politiche della coesione a tempo pieno e indeterminato con risorse etero finanziate-: n.1 profilo professionale ingegnere, n.1 profilo professionale architetto, n.1 profilo professionale specialista della transizione ecologica, n.1 profilo professionale specialista informatico- individuate e definite dall’Agenzia di Coesione e che dette figure saranno mantenute e previste in dotazione organica.
5. **In attuazione** alle disposizioni, e sino al 31.12.2025, contenute nell’art.13 comma 6 del CCNL 2019-2021 circa la possibilità di applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001 prevedendo lo 0,55% del monte salari 2018 del personale dipendente non dirigente pari ad €.27.260,01 si ipotizzano, n.2 Funzionari tecnici, n.2 Funzionari Amministrativi,n.1 Funzionari Specialisti di vigilanza e n.2 Istruttori Amministrativi per un importo preventivato di €.9.757,45.
6. **Di approvare** l’allegata dotazione organica derivante dalla programmazione del fabbisogno anno 2024 sopra indicata.
7. **Di procedere** quindi nel corso dell’esercizio 2024 all’assunzione del seguente personale a tempo determinato utilizzando le relative procedure secondo le normativa di riferimento:
- n. 2 Istruttori di vigilanza a 36 ore settimanali per 2 mesi con proventi art. 208 del Decreto Legge 3 Agosto 2007, n. 117 così convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160
8. **Di procedere** quindi nel corso dell’esercizio 2024 all’assunzione con oneri a carico

di soggetti terzi del seguente personale a tempo indeterminato e pieno utilizzando le relative procedure secondo le normative di riferimento:

- n.2 Assistenti sociali (mobilità, scorrimento) e n. 1 Funzionario amministrativo tempo indeterminato (Stabilizzazione) finanziato con fondi piano povertà;

9. **Di procedere** quindi nel corso dell'esercizio 2024 all'assunzione con oneri a carico di soggetti terzi del seguente personale a tempo determinato utilizzando le relative procedure secondo le normative di riferimento:

- N.2 Assistenti sociali e n. 1 Funzionario amministrativo tempo determinato piano povertà a 36 ore settimanali.

10. **Di procedere** quindi nel corso dell'esercizio 2025 all'assunzione del seguente personale a tempo indeterminato utilizzando le relative procedure secondo le normative di riferimento:

- n.1 trasformazioni di contratto da 33 a 36 ore – Area Funzionario profilo Amministrativo”;
- n.1 profilo professionale “Istruttore Informatico a tempo pieno e indeterminato” attraverso scorrimento di graduatoria nostro ente;
- n.1 profilo professionale “Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato” attraverso scorrimento di graduatoria/concorso/mobilità;

11. **Di dare atto** che la dotazione organica, ai sensi delle previsioni di cui al nuovo testo dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 risulta essere la seguente avendo già previsto la trasformazione dei posti previsti di categoria D/3 in categoria D:

QUALIFICA	Posti Coperti		Posti previsti Nuovo fabbisogno		Posti previsti in dotazione organica		Spesa teorica per la copertura della dotazione organica	
	Part time	Full time	Part time	Full time	Part time	Full time	Dotazione organica in vigore	Dotazione organica con fabbisogno
DIRIGENTE Amministrativo/Contabile	—	2.50	—	0.50	—	3	€ 165.994,14	€ 165.994,14
DIRIGENTE Tecnico	—	3	—	—	—	3	€ 165.994,14	€ 165.994,14
Funzionario Avvocato Cassozionista	—	0.50	—	0.50	—	1	€ 35.006,20	€ 35.006,20
Funzionario	—	9	—	2**	—	11**	€ 347.048,0	€ 312.343,20

Ass.Soc.						di cui 2 fond o pove rtà	0	
Funzionario Avvocato	—	1	—	—	—	1	€ 34.704,80	€ 34.704,80
Funzionario* Tecnico	—	7	—	5 *di cui 4 Ag.C. ne	—	14* di cui 4 Ag.C .ne	€ 558.893,6 8	€ 279.446,84
Funzionario Esperto di Vigilanza	—	3	—	—	—	4	€. 144.033,44	€. 108.025,08
Funzionario Amministrativo/Co nt.le/Culturale	3	19	4	4** di cui 1 fondo pove rtà	7	32** di cui 1 fond o pove rtà	€ 1.313.577,0 3	€ 1.000.655, 02
Funzionario Informatico	—	2	—	—	—	2	€. 69.409,60	€ 69.409,60
Funzionario Bibliotecario	—	1	—	—	—	1	€ 34.704,80	€ 34.704,80
Istruttore Amministrativo/co ntabile	—	35	2	5	2	65	€ 1.906.412,6 4	€ 1.184.286,4 8
Istruttore Tecnico	—	17	—	1	—	24	€. 693.241,52	€ 519.930,72
Istruttore Informatico	—	1	—	2	—	5	€ 144.425,2 0	€ 86.655,12
Istruttore Agente di Polizia Locale	—	32	2	2	2	47	€. 1.432.687,7 2	€. 1.044.667,40
Istruttore Perito agrario	—	1	—	—	—	1	€ 28.885,04	€ 28.885,04
Operatore Esperto collaboratore Amministrativo/Co ntabile	—	32	—	2	—	39	€. 1.024.862,7 4	€. 893.470,08
Operatore Esperto/Autista Scuola Bus	—	8	—	—	—	10	€ 254.695,2 0	€ 203.756,16

Operatore Esperto Operaio	—	12	—	3	—	21	€. 536.235,24	€. 383.418,12
Operatore Esperto Messo notificatore	—	3	—	—	—	6	€ 152.817,12	€ 76.408,56
Operatori	—	8	—	—	11	18	€.456.798,2 3	€.193.162,64
TOTALE	3	197	8	27	22	308	€ 9.500.426,4 8	€ 6.820.924,14

* n.4 funzionari tecnici- agenzia coesione.

** n.2 Funzionari Ass. Sociali e n.1 Funzionari Amministrativi - fondo povertà.

11. Di dare atto che per la copertura dei posti vacanti si farà ricorso alle procedure ammesse dalle disposizioni vigenti.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4 D.lgs n.267/200, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D. Lgs. 82/2005, come segue:

Il Sindaco
Gianfranco Palmisano

Il Segretario Generale
Eugenio De Carlo